

STATUTO

L'ALBERO DEI SORRISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA CAGLIARI 112

Numero REA: TA - 181956

Codice fiscale: 02954370736

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-03-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 1285 E RACCOLTA N. 895

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società Cooperativa denominata "L'ALBERO DEI SORRISI Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

La Società ha sede legale in Taranto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, che detta la disciplina delle Cooperative Sociali ed ai sensi della legge regionale 21/93 che recepisce ed applica la legge 381/91, prefiggendosi lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio sanitari, educativi, formativi, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia d'interventi socio sanitari ed educativi assistenziali.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali la funzione sociale della cooperazione, la mutualità, la solidarietà, la democraticità, lo spirito comunitario, la prevalenza del valore della persona sull'elemento economico, la relazione con il territorio e le pubbliche istituzioni, ed intende agire in rapporto ad essi.

La Cooperativa ha quindi per oggetto l'esecuzione dei servizi di rilevanza sociale anche in conformità dei progetti specifici di volta in volta approvati dell'organo amministrativo, ovvero affidati per la realizzazione alla Cooperativa da Enti privati o pubblici, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, mediante apposite convenzioni, pubblici appalti e contratti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa uno specifico rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, la Cooperativa rispetta il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 - Oggetto

La Cooperativa, in relazione agli scopi sociali e ai requisiti e agli interessi dei soci, ha come oggetto:

- attivazione e gestione di asili nido, scuole dell'infanzia e scuole private e/o paritarie di ogni ordine e grado;
- La realizzazione di una nuova struttura di servizio nido che favorisca lo sviluppo armonioso dell'autonomia dei bambini;
- Servizio di "nidobus" con la possibilità di prendere il bambino direttamente da casa e riaccompagnarlo secondo gli accordi presi preventivamente con i genitori;
- Apertura di uno spazio per le mamme con servizio di ascolto e orientamento al lavoro per donne in difficoltà, uno spazio dedicato alla condivisione dell'esperienza del parto, della comunicazione nella coppia, dei cambiamenti nella donna, della relazione con il bambino, dello svezzamento;
- Centro diurno per minori,
- Attività lavorative e/o culturali per favorire l'inserimento o il reinserimento della donna nel lavoro;
- Attività di sostegno ai portatori di handicap e ai loro familiari;
- Attività di laboratorio di musicoterapia,
- Attività di laboratorio di lettura di favole per bambini;
- Allestimento dello "spazio insieme" al nido rivolto alle mamme non lavoratrici per favorire l'inserimento graduale del bimbo che é anche supportato dalla presenza della mamma o di un familiare;
- Centro di aggregazione culturale;
- Attività di rieducazione e socializzazione dell'infanzia, in specie quella disadattata, affetta da disturbi comportamentali, portatrice di handicap psichici e fisici nonché di quelle con problemi di affettività o disagio familiare, attraverso la gestione di servizi sociali, pedagogici ed educativi;
- Strutture ricreative per bambini e servizi a domicilio di

baby-sitter;

- Attività di promozione del benessere e di prevenzione del disagio giovanile anche attraverso la gestione di attività e centri culturali, di documentazione, ricreativi;
- Attività capace di promuovere un sistema di vita comunitario e favorire, attraverso l'attività di gruppo, la risocializzazione e la crescita umana e professionale dell'individuo,
- Attività didattiche e formative di personale interno ed esterno, piani di inserimento professionali ed ogni altra forma di progetti finalizzati ad incentivare l'occupazione: giovanile, femminile e di altre Specifiche categorie di lavoratori, secondo la normativa vigente;
- Interventi educativi e animativi per famiglie;
- Iniziativa di sostegno dei percorsi di inclusione sociale;
- Supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio-assistenziali e educativi,
- Attività di sensibilizzazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- Realizzazione di una Banca Dati per fornire consulenza ed informazioni per l'integrazione sociale delle persone svantaggiate;
- Iniziative culturali, eventi, seminari, convegni, dibattiti, tavole rotonde, workshop, nonché siti web e reti di lavoro e di scambio informativo;
- Corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei alla qualificazione professionale;
- Manutenzione e pulizia di giardini e spazi verdi attrezzati;
- Attività di assistenza sociale, sanitaria, terapeutica e riabilitativa;
- Attività educativa e di animazione;
- Centro di aggregazione giovanile,
- Centro di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico;
- Interventi formativi per i genitori;
- Azioni preventive del disagio sociale,
- Attività di sostegno e reinserimento di soggetti a rischio;
- Centro territoriale di alfabetizzazione per adulti ed extra-comunitari;
- Analisi propositiva per contrastare fenomeni di bullismo;
- Azioni di inclusione sociale e liberalizzazione dell'autonomia individuale e associativa;
- Indagini sociali sui servizi e gli interventi educativi;
- Manifestazioni e spettacoli culturali, sportivi, ricreativi in genere mediante anche l'impianto, l'esercizio, la conduzione, la gestione di locali di pubblico spettacolo,

impianti sportivi e quanto altro possa contribuire a migliorare e qualificare la propria attività a servizio delle persone svantaggiate,

- Attività di laboratorio di educazione alimentare;
- Centro di pediatria all'interno della struttura nido per fornire servizi di consulenza e assistenza medico-sanitaria;
- Campagne di sensibilizzazione e informazione;
- Aggiornamento professionale degli operatori di servizi;
- Attività educative anche organizzando laboratori per l'apprendimento e il perfezionamento di attività e pratiche che aiutino l'inserimento sociale degli individui.

In relazione all'attività socio-sanitaria ed educativa svolta, la Cooperativa potrà promuovere e gestire altresì attività culturali, ricreative, congressuali utili al completamento dell'azione sociale e di integrazione dei cittadini nella comunità e per la promozione umana.

La società, per il raggiungimento degli scopi indicati potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla unione europea, dallo stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, associazioni di comuni e dagli altri enti locali così come da imprese private, stipulare convenzioni, al fine di ottenere finanziamenti, e contributi da enti pubblici e privati, contrarre mutui per il raggiungimento degli scopi sociali. La società per la realizzazione delle attività statutarie potrà concorrere a licitazioni, convenzioni o affidamenti da privati o enti pubblici, potrà assumere ordinativi di lavoro anche concorrendo a gare d'appalto indette da enti pubblici, anche militari, o privati, direttamente o indirettamente anche in associazioni temporanee di imprese. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La società potrà, inoltre, in via strumentale, non prevalente e non nei confronti del pubblico:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie, utili od opportune al conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio,
- concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, quelle riservate alle

società di intermediazione mobiliare ed alle società di investimento a capitale variabile di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989, n. 39 e le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge siano riservate a professionisti iscritti in appositi albi od in genere a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Tutte le attività di cui all'oggetto sociale dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei Soci non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Art. 6 - Procedure di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;
- copia dello Statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, c. 2, c.c. e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art 7 - Obblighi dei soci

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'organo amministrativo ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
- d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci lavoratori.

In conformità a quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno

diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 8 - Divieti

Il Socio deve astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 9 - Categoria speciale di iscrizione

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nei caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30 (trenta) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci ammessi nella categoria speciale può essere erogato il rimborso, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate

per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 c.c.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale: conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 10 - Scioglimento del rapporto sociale

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Art. 12 - Esclusione

Salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti

che incidano sull'elemento fiduciario, nonché, conformemente a quanto prescritto dalle vigenti norme di legge in materia, nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto per infermità a qualsiasi causa dovuta, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci iscritti nella categoria speciale;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 del presente Statuto.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

Art. 13 - Provvedimenti

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Art. 14 - Liquidazione

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 c.c..

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato da inoltrarsi entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati dall'art. 2535 c.c..

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata, ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della

scadenza dei centottanta giorni indicati dall'art. 2535 c.c..
Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO

Art. 16 - Regolamento interno

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno che dovrà contenere quanto previsto dalla legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni alla medesima.

Il Regolamento Interno, redatto dall'organo amministrativo, è approvato dalla Assemblea.

È facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 17 - Divieti ed obblighi

E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della Cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria e con le stesse maggioranze previste per la modificazione dello statuto.

TITOLO VII

STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 18 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt. 2363 ss. c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 19 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote;

2) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate

dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Art. 21 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute.

Art 22- Destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di legge di cui all'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura contemplata dalla legge;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 20 del presente Statuto.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23 - Amministratori

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Art. 24 - Competenze

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
- c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge in materia;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;

h) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;

m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;

n) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica;

o) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, c. 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se

nominati.

Art. 25 - Sostituzioni

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dalla legge.

IL PRESIDENTE

Art. 26 - Funzioni

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27 - Composizione e doveri dei sindaci

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, c. 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non sono scelti tra gli iscritti in detto registro devono essere scelti o fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'art. 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti

organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale può inoltre essere chiamato dall'assemblea dei soci ad esercitare anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.. In questo caso tutti i membri del collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 28 - Materie di competenza

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; potendo attribuire un compenso agli amministratori e/o prevedere a favore degli stessi un'indennità per la cessazione del rapporto;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
7. l'approvazione dei regolamenti.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

Art. 29 - Assemblee

La convocazione delle assemblee deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro

ore dopo la prima - mediante affissione dell'avviso di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 30 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sui punti 4 e 5 del precedente articolo 28, per i quali è richiesto il voto favorevole diretto o per delega della maggioranza assoluta dei soci, e per lo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.

Art. 31 - Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

I soci cooperatori se, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più deleghe.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 32 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio

di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

Art. 34 - Liquidazione

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui all'art. 11 L. 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'organo amministrativo potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

Art. 36 - Altre disposizioni applicabili

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

F.to: DE PADOVA Carla, Angelo TURCO Notaio.

ONLUS - Copia su supporto informatico conforme all'origina-
le documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 come modificato dall'art.16 del
D.Lgs. 30 dicembre 2010 n.235, che si trasmette ad uso Regi-
stro Imprese.
Esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 460/97, come
previsto dall'art.27-bis della Tab. Allegato B al DPR
642/1972.